

N. R.G. 329/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ferdinando L. Pierucci
dott. Claudio Baglioni
dott.ssa Francesca Altrui

Presidente relatore
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **329 /2019** promossa da:

LEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. (C.F.03130410545), con il patrocinio dell'avv. MAGLIO EDOARDO e dell'avv. ROCCA CECILIA e dell'avv. VESCOVI ANDREA elettivamente domiciliato in Perugia via Cesare Caporali 23 presso lo studio del primo difensore

APPELLANTE

contro

DITTA INDIVIDUALE CLIMINTI DIEGO (C.F.CLMDGI76L17H501V), con il patrocinio dell'avv. CONTI LUCA del foro di Rieti ed elettivamente domiciliato presso il difensore nel suo studio in Rieti via dei Crispolti 46

APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE

avente ad

OGGETTO

Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

sulle

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

come in atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

LEA Società Agricola S.r.l. conferì, con quattro contratti stipulati tra il 25 febbraio ed il 29 agosto 2011, in appalto alla Ditta Climinti Diego, vari incarichi, sinteticamente descrivibili come la costruzione in agro di Leonessa



e la successiva gestione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

Recando i contratti clausola arbitrale, Climinti promosse la costituzione del collegio arbitrale reclamando il pagamento di residui 916.712,90 euro per prestazioni.

Costituitosi il Collegio -sedente in Perugia- la Lea si costituì contestando la pretesa avversaria e adducendo controcrediti al cui pagamento chiese fosse condannato Climinti e comunque chiedendo la compensazione delle poste contrapposte.

Il Collegio, esperita c.t.u., deliberò con lodo del giorno 11 febbraio 2019 appellato dalla Lea e, in via incidentale, da Climinti, entrambi deducendo nullità parziali del lodo.

La Corte d'Appello, in esito alla precisazione delle conclusioni, ha trattenuto in decisione dando alle parti i termini per gli scritti conclusionali.

*

Sull'appello principale

Con il primo motivo d'appello la Lea deduce nullità parziale del lodo ex art. 829 -c.1°, n. 12- c.p.c. per aver il Collegio omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna di Climinti alla restituzione (o comunque sull'eccezione di compensazione) di 271.658,53 euro indebitamente addebitati dall'appaltatore alla Lea quale compenso per l'esecuzione delle opere edili eseguite.

Sul punto il Collegio -premessò che dalla relazione del c.t.u. emergeva che il valore delle opere edili eseguite era pari a 334.682,01 euro, mentre la somma addebitata alla Lea e da questa pagata era pari a 606.340,54 euro- assumeva che: *“In relazione, invece, alla restituzione delle somme che dalle risultanze della consulenza tecnica sembrerebbero essere state pagate in eccesso, il Collegio Arbitrale osserva preliminarmente che la convenuta non ha mai dispiegato, né nel libello introduttivo, né nel corso del giudizio, domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, limitandosi a chiedere il risarcimento dei danni subiti “anche per quanto versato in eccesso”. Codesto giudicante, pertanto, in virtù del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c. vigente pure in materia di*



arbitrato rituale, non può che limitarsi ad esaminare la domanda di risarcimento danni;

Indi il Collegio liquidò, in via equitativa, un risarcimento pari a 100.000 euro a compensazione dei *danni per le somme pagate in eccesso* (pari, secondo la c.t.u. a 271.658,53 euro).

Assume l'appellante Lea che in realtà essa aveva spiegato domanda di “pagamento” dell'indebito -oltre a quella propriamente risarcitoria- concludendo, nel libello introduttivo, per “la *condanna della controparte al pagamento e al risarcimento di tutti i danni patiti, anche per quanto versato in eccesso*”.

Rileva la Corte che questa formulazione non è, di per sé, chiara, poiché da essa non è dato desumere quale sia la causa petendi della domanda di “pagamento”, termine sicuramente generico e comunque improprio se riferito alla restituzione di un indebito.

Nel corpo motivato del libello, sotto la voce “Circa il contratto per la realizzazione delle opere edili” la Lea espone un elenco di opere affette da vizi o realizzate con ritardo o manchevoli nonché degli ingiustificati addebiti del costo della ghiaia utilizzata, assumendo che tali voci portavano ad un “*totale di danni quantificabile in 71.655,96 di cui si richiede la condanna al pagamento della controparte*” (così, testualmente, nel libello).

Così chiarito l'oggetto della domanda concretamente svolta dalla Lea, va osservato che tale esposizione di “danni” fu oggetto di verifica da parte del c.t.u., che li quantificò in 20.001,90 euro, somma questa riconosciuta dal Collegio arbitrale a credito della Lea (pagine 18 e 19 del lodo).

Si deve quindi ritenere che correttamente il Collegio Arbitrale abbia escluso che Lea avesse svolto ulteriore domanda di restituzione (o di compensazione) delle somme indebitamente pretese dalla controparte mediante sovrapprezzi, il che porta alla reiezione delle domande di dichiarazione della nullità in questione.

*

Con il terzo e quarto motivo si assume nullità del lodo per carenza di motivazione nella parte in cui determina il danno da minor produzione in 290.000 euro anziché nella misura di 419.629 stimati da Lea ed egual rilievo viene mosso contro la valutazione del Collegio secondo cui tale minor produzione andasse ascritta pariteticamente a colpa delle due parti.



Rileva la Corte che tali critiche sono infondate, posto che il Collegio Arbitrale chiarisce (f. 28 del lodo) che dall'esame della documentazione prodotta da Lea, che aveva permesso il confronto tra la produzione d'energia elettrica durante la gestione dell'impianto da parte di Climinti e durante la successiva gestione di Lea, il danno da minor produzione era determinabile nella somma di 290.000; quanto all'ascrivibilità della minor produzione ad entrambe la parti, il Collegio motiva ampiamente il proprio giudizio (ff. 28, 29, 30 del lodo) rilevando che sul direttore dei lavori nominato da Lea gravava l'obbligo di provvedere alla gestione strategica dell'impianto e che Lea aveva mancato di provvedere alla nomina del responsabile della "buona e corretta gestione dell'impianto" prevista dall'art. 3, comma sesto, del contratto del 4 agosto 2011 e che la determinazione della "dieta" dell'impianto, per previsione contrattuale, avrebbe dovuto essere concordata tra le parti ma che di tali accordi (e quindi, osserva la Corte, della dovuta collaborazione di Lea nella gestione Climinti) non vi era traccia nel giudizio.

I due motivi quindi vanno respinti, il Collegio avendo motivato sui punti della decisione.

La deliberazione di ascrivere ad entrambe le parti la minor produzione è anche impugnata per contraddittorietà (art. 829, comma 1°, n. 11), assumendosi che il Collegio, pur accertata la violazione degli obblighi contrattuali da parte di Climinti, avesse valutato e ritenuto anche inadempienti della Lea.

Rileva la Corte che non è dato comprendere ove sia la contraddittorietà tra i termini indicati.

Parimenti deve dirsi riguardo all'ultima nullità per contraddittorietà denunciata, ove si sostiene che il lodo cada in contraddizione laddove respinge la richiesta di riduzione del compenso essendo assente prova dell'impiego, da parte di Climinti, nella gestione dell'impianto, di personale in misura inferiore a quella contrattualmente prevista; anche in questo caso, infatti, Lea in realtà deduce la violazione di un principio giuridico sull'onere della prova e sulle conseguenze del mancato assolvimento dell'onere, ma non la contraddizione tra due assunti fatti propri dal lodo.

Ultimo motivo di doglianza è svolto relativamente alla liquidazione dei compensi arbitrari, che si assume eccessiva.

Il motivo è all'evidenza inammissibile avendo l'autoliquidazione del compenso



arbitrale valore di semplice proposta contrattuale (cfr. Cass. 20372/2014) e comunque non essendo stati evocati in giudizio gli arbitri, effettivi ed unici controparti sul punto.

*

L'appello incidentale

Climinti ha proposto appello incidentale deducendo in primo luogo l'omessa pronuncia relativa al compenso preteso per opere non previste contrattualmente; il Collegio rilevò che la clausola compromissoria devolveva ad arbitri solo le "opere previste dai contratti", talché tale quesito esorbitava dalla competenza arbitrale.

La tesi dell'omissione di pronuncia è sostenuta assumendo che il tema devoluto al giudizio arbitrale è quello specificato dai quesiti posti agli arbitri e non quello genericamente previsto dalla clausola; viene richiamata in proposito giurisprudenza della Suprema Corte.

Rileva la Corte che la tesi dell'appellante soffre di incomprendione del principio giurisprudenziale cui si richiama, principio chiaramente esposto nella sentenza 12694 del 2003, ove si rileva che la clausola compromissoria, poiché stipulata prima dell'insorgenza della lite, non può che essere generica, non essendo dato sapere a quel momento quali saranno i concreti termini della possibile futura lite; questi termini saranno quindi individuati dai quesiti concretamente posti agli arbitri che da essi non potranno esorbitare.

I quesiti posti dalle parti hanno quindi la finalità di delimitare -nell'ambito dell'oggetto della clausola compromissoria- i poteri valutativi e decisionali degli arbitri e non quella di ampliare tali poteri oltre l'ambito previsto dalla clausola.

Pacifico che le opere in questione fossero extracontrattuali e che le varie clausole compromissorie riguardassero solo le opere contrattualmente previste, il motivo va respinto.

Con il secondo motivo si assume contraddittorietà della decisione avendo gli arbitri da un lato affermato che la carenza di una contabilità dei lavori impediva di verificare l'effettiva debenza "*delle somme dele quali si chiede la restituzione della domanda risarcitoria*", dall'altro aveva liquidato il danno derivante dall'esborso indebito.

Premesso che la questione attiene al risarcimento del danno -riconosciuto dal Collegio- derivato a Lea dal pagamento, parzialmente indebito, di 606.340,54 euro per le opere edili, deve escludersi qualunque contraddizione della decisione, posto



che gli arbitri ben precisarono che tale danno -ulteriore rispetto all'indebito- veniva liquidato equitativamente in considerazione della stima del c.t.u. che fissava in soli 334.682,04 euro il valore delle opere edili eseguite da Climinti.

Con il terzo motivo si assume la contraddittorietà della decisione sul punto del riconoscimento di una responsabilità di Climinti in ordine al danno per la minor produzione d'energia, avendo il Collegio richiamato le conclusioni del c.t.u. secondo cui non era possibile attribuire con certezza la minor produzione ad una delle parti ed affermato una responsabilità di Lea nonché una fisiologica minor produttività nel primo periodo di gestione dell'impianto.

Rileva la Corte che la dedotta contraddittorietà non esiste, avendo il Collegio richiamato esplicitamente, a fondamento dell'affermata responsabilità di Climinti, i suoi inadempimenti, consistiti nella manomissione delle pesature dell'insilato e dei liquami -avvenuta aggiungendovi acqua, pesando oltre che tali elementi contenuti nel cassone anche la trattrice- nonché nella mancata pulizia dei liquami in cui il c.t.u. aveva rinvenuto scarti e materie prime solide.

Va quindi in toto respinto anche l'appello incidentale.

*

Stante la reciproca soccombenza, le spese del grado si compensano tra le parti .

P.Q.M.

La Corte respinge gli appelli, compensa le spese tra le parti.

Perugia addì 21 luglio 2022

Il Presidente Relatore
Ferdinando L. Pierucci

